



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

PREMESSA

Il presente regolamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti (L. 247/2012, D.M. n. 70/2016, R.D.L. n. 1578/1933, Decreto n. 58/2016), nel recepire le prassi consolidate del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, intende fornire ai praticanti avvocati la disciplina organica e completa per lo svolgimento del tirocinio forense, che consiste nell'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante avvocato finalizzato a conseguire le competenze ed abilità necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché per apprendere i principi etici e le regole deontologiche.

ART. 1 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

Il laureato in Giurisprudenza che intenda iscriversi nel Registro dei Praticanti Avvocati di Bari deve presentare apposita domanda rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, utilizzando il modulo appositamente predisposto, scaricabile dal seguente indirizzo del sito istituzionale del Consiglio: (http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/MODULISTICA_2016/15_iscrizione_registro_praticanti_28_12_2016.pdf), corredata dei documenti ivi indicati.

Per l'iscrizione nel Registro, occorre possedere i requisiti indicati dall'art. 17 comma 1 lettere a), c), d), e), f), g) e h) della Legge n. 247/2012.

E' consentita l'iscrizione ad un solo Albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL PRATICANTE

1. Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme deontologiche. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del Decreto n. 70/2016. Per diligenza si intende la cura scrupolosa dei compiti a lui affidati nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende il rispetto della privacy e l'assoluto riserbo sulle attività dello studio e le vicende dei terzi, acquisite nel corso del tirocinio.
2. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 20 giorni dalla variazione dei dati forniti nella domanda di iscrizione di cui al comma 1.



3. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata anche una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere il tirocinio. **L'avvocato dovrà dichiarare** anche il numero e il nome di eventuali altri tirocinanti presso lo studio. **Nel caso di tirocinio svolto in uno studio associato, la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, che, ad ogni effetto, assumerà la esclusiva responsabilità del tirocinante.**
4. Il praticante potrà svolgere il suo periodo di tirocinio presso il dominus o presso un avvocato con cui integra la pratica purché questi ultimi siano iscritti presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.
5. In caso di trasferimento presso altro studio, il praticante dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, allegando la dichiarazione di disponibilità del nuovo avvocato. In mancanza, il periodo di tirocinio svolto presso il nuovo studio non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.
6. Il praticante che intende integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro studio, dovrà darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine, allegando la relativa dichiarazione di disponibilità dell'avvocato del nuovo studio. In ogni caso, il praticante può svolgere il tirocinio professionale presso non più di due studi professionali, i cui rispettivi dominus saranno tenuti, per la parte di loro di loro pertinenza, a verificare e confermare la veridicità di quanto riportato nel libretto della pratica.
7. E' ammesso lo svolgimento della pratica, anche per l'intero periodo di diciotto mesi, presso gli Uffici Legali di Enti Territoriali dello Stato o Enti previdenziali che abbiano un ufficio nel circondario della Corte d'appello di Bari. La dichiarazione di disponibilità deve essere rilasciata dal Dirigente dell'ufficio e la pratica potrà svolgersi sotto la responsabilità di uno o più avvocati addetti all'ufficio.
8. Il praticante è tenuto al versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei praticanti entro la data di scadenza prevista, anche dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, sino alla data di cancellazione, disposta su domanda o di ufficio.

ART. 3 – COMPATIBILITA' DELLA PRATICA FORENSE CON L'ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA

1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché con modalità ed orari che ne consentano l'effettivo e regolare svolgimento, in assenza di situazioni di conflitto d'interesse. In tal caso il praticante deve informare il Consiglio dell'Ordine indicando gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro.
2. Il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo le modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al



Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime anche in relazione agli orari.

3. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio dell'Ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei Praticanti. Si applica al riguardo l'articolo 17, comma, della Legge n. 247/2012.

ART. 4 – DURATA DEL TIROCINIO FORENSE

1. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal Registro dei Praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione, che nel caso sarà deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.
2. Il periodo di tirocinio inizia a decorrere dalla data della delibera con cui il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
3. Sulla cancellazione dal Registro dei Praticanti e dall'allegato Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, L. n. 247/2012, si pronuncia il Consiglio dell'Ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.
4. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere sempre e comunque assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato e di Enti previdenziali.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

1. Il praticante

- a) deve svolgere l'attività in vista della futura professione forense, oltre a collaborare con profitto nell'attività dello studio;
- b) è tenuto ad una assidua frequentazione dello studio e alla partecipazione alle udienze;
- c) è tenuto allo studio individuale e può aggiornarsi anche attraverso la partecipazione ad eventi formativi;
- d) ha il dovere di seguire con scrupolo e diligenza le pratiche a lui affidate dallo studio
- e) ha diritto, all'interno dello studio, ad uno spazio idoneo e adeguatamente attrezzato per lo svolgimento delle sue attività;



- f) ha diritto a seguire i propri assistiti e le proprie pratiche, fermo restando che questa attività non può interferire con quella svolta in favore dello studio.
 - g) ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari e incontri su tematiche giuridiche, purché ciò sia compatibile con il tirocinio;
 - h) ha diritto ad essere escluso dallo svolgimento di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento connesse con il tirocinio;
 - i) ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio;
 - j) ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, nei periodi antecedenti le prove di esame per l'abilitazione alla professione di avvocato, nonché a sospenderla nell'immediatezza delle prove.
2. Con l'iscrizione nel Registro dei Praticanti verrà emesso dal Consiglio dell'Ordine il libretto di pratica forense, con la foto del praticante e la allegata dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso cui viene svolta la pratica.
 3. Il libretto fa fede della pratica svolta e deve essere tenuto e compilato dal praticante, nonché dall'avvocato presso cui viene svolta la pratica forense per la parte che gli compete.
 4. Il libretto deve essere debitamente compilato e, nei trenta giorni successivi al compimento di ogni semestre di pratica, consegnato presso gli uffici dell'Ordine, per la verifica dell'attività svolta e la conseguente vidimazione. L'omessa consegna o il ritardo ingiustificato per oltre trenta giorni dal detto termine può comportare la mancata vidimazione o la cancellazione dal Registro dei Praticanti.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

1. Per ogni semestre di tirocinio il praticante è tenuto a partecipare, annotandole sul libretto di pratica, ad almeno venti udienze dinanzi a qualsiasi Organo Giudiziario dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio.
2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno. Dinanzi ai TAR sono consentite non più di tre udienze al giorno.
3. Nel libretto di pratica forense devono essere indicati negli appositi spazi la data, il numero di ruolo, il Giudice, l'oggetto della controversia e una succinta descrizione dell'attività svolta in udienza.
4. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrociniate da avvocati dello studio. Tuttavia, per favorire una pratica multidisciplinare, il dominus potrà delegare altri colleghi a consentire la partecipazione del praticante ad udienze di processi non suoi.



5. Il praticante dovrà aver cura di far annotare il suo nome nel verbale di udienza, al fine di documentare la sua effettiva partecipazione e consentire le eventuali successive verifiche da parte del Consiglio dell'Ordine.

ART. 7 – REDAZIONE QUESTIONI GIURIDICHE E DEONTOLOGICHE

1. Nel corso di ogni semestre, dovranno essere indicati nel libretto almeno cinque diversi atti giudiziari o stragiudiziali, alla cui redazione il praticante ha attivamente partecipato, e dovranno essere illustrate brevemente almeno due diverse questioni giuridiche trattate nel semestre.
2. Al termine del secondo semestre, dovrà essere riportata sul libretto anche una relazione di sintesi dell'attività svolta. Al momento del deposito per la vidimazione, dovrà essere allegata al libretto, su foglio separato, una breve relazione su una questione deontologica.
3. L'avvocato apporrà la sua firma a margine del libretto e in calce alle relazioni per confermare la veridicità delle annotazioni del praticante in ordine alla partecipazione alle udienze e alle attività svolte nell'interesse dello studio.
4. L'infedele attestazione costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato che per il praticante.
5. Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare l'effettiva pratica svolta e i progressi del praticante nel suo percorso di apprendimento mediante colloqui periodici.

ART. 8 – DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'AVVOCATO

1. L'avvocato che intenda accogliere un praticante presso il suo studio deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo e non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura negli ultimi cinque anni.
2. Ogni avvocato non può avere più di due praticanti, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell'Ordine su istanza circostanziata.
3. L'avvocato ha il dovere di guidare ed assistere il praticante nelle sue attività formative, favorendo l'effettivo svolgimento della pratica professionale nelle aule di udienza e nello studio, stimolando il ragionamento giuridico e le tecniche di redazione degli atti, nonché la riflessione sulle norme deontologiche.
4. Il tirocinio professionale non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Decorso il primo semestre, può essergli riconosciuto un rimborso spese o un compenso, commisurato alle attività professionali svolte e all'impegno profuso nell'interesse dello studio.



ART. 9 – PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 12, della L. n. 247/2012, il laureato praticante avvocato, decorsi sei mesi di pratica, può chiedere al Consiglio dell'Ordine di essere autorizzato ad esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.
2. Con la domanda di abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 e comunicare il suo indirizzo pec e quello dell'avvocato, presso i quali ricevere le comunicazioni del Consiglio dell'Ordine.
3. L'attività può svolgersi, nel settore civile, presso il Tribunale e il Giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 51/1998, rientravano nella competenza del Pretore.
4. Il Consiglio dell'Ordine deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione sulla domanda, previa istruttoria e audizione dell'interessato da parte di un Consigliere all'uopo delegato. Il relativo provvedimento è comunicato al richiedente e all'avvocato presso gli indirizzi Pec indicati nell'istanza.
5. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito Registro e, a condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro, dura non oltre cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da sanzione disciplinare.
6. Il patrocinio richiesto può iniziare solo dopo l'impegno solenne prestato dinanzi al Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 8, L. n. 247/2012. La formula di impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato dal Consiglio dell'Ordine al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
3. L'iscritto nel Registro dei Praticanti Abilitati può utilizzare esclusivamente, per esteso, il titolo di "praticante" con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio".
4. Nel caso di svolgimento della pratica forense all'interno di uno studio associato, il praticante potrà sostituire indifferentemente uno o più avvocati facenti parte dello studio.
5. La presente disciplina si applica ai laureati iscritti nel Registro dei praticanti dopo la data di entrata in vigore del Decreto n. 70/2016 (3/6/2016).

ART. 10 – TRASFERIMENTO DEL TIROCINANTE PRESSO ALTRO ORDINE.

1. In caso di trasferimento in altro circondario o distretto, il praticante dovrà chiedere il nulla osta al Consiglio dell'Ordine in cui è iscritto e, successivamente, richiedere l'iscrizione al nuovo



Consiglio, allegando il certificato della nuova residenza e il nulla osta, con l'attestazione della pratica svolta ovvero, se già completata, il certificato di compiuta pratica.

ART. 11 – INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa. L'interruzione per oltre sei mesi senza giustificato motivo determina l'inefficacia dell'intera pratica svolta
2. Costituiscono giustificati motivi di interruzione:
 - a) gravi motivi di salute del praticante, del coniuge o dei prossimi congiunti;
 - b) impedimenti dipendenti da maternità, paternità o adozione;
 - c) sanzioni disciplinari interdittive nei confronti dell'avvocato o del praticante medesimo;
 - d) altri documentate circostanze che rendono impossibile la continuità della pratica .Salvo i casi di oggettiva impossibilità determinati da eventi imprevedibili, il praticante che intenda interrompere il tirocinio deve richiedere specifica autorizzazione al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto, precisando e documentando le ragioni dell'impedimento.
3. Se, a seguito della necessaria istruttoria, il COA non ritenga giustificate le ragioni dell'impedimento, previa audizione dell'interessato, rigetta la domanda con motivato provvedimento.
4. Nel caso di accoglimento, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza
5. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

ART. 12 - POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

1. Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli Enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.
2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene l'osservanza dei principi deontologici.
3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al Consiglio dell'Ordine presso cui il praticante è iscritto.
4. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto di pratica, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo



il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c), della L. n. 247/2012, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al Registro.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il Consiglio informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In questo caso devono essere sentiti il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio. Il Consiglio ha facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con la stessa procedura prevista in caso di mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

7. Si applica l'articolo 17, comma 7, della L. n. 247/2012.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI

1. L'Ordine degli Avvocati di Bari, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della L. n.247/2012, stipula convenzioni con le Università al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera d), L. n.247/2012.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della L. n. 247/2012.

3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto



civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

ART. 14 - SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO IN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione Europea, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui sarà svolto il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il consenso del professionista deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della L. n. 247/2012.

ART. 15 – MODALITA' DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

La pratica presso gli Uffici Giudiziari è disciplinata dal Decreto n. 58/2016 (in G.U. 02/05/2016 n. 101), entrato in vigore il 15/5/2016, rubricato: "Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante Avvocato presso gli Uffici Giudiziari", che qui si richiama e si riporta adattandolo.

A tal proposito vedasi quanto richiamato nell'allegato A



ART. 16 – CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA

1. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine sulla base delle verifiche svolte, e di un colloquio finale, rilascia il certificato di compiuta pratica.
2. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio, devono essere sentiti.
3. Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse modalità del mancato rilascio del certificato di compiuta pratica. Si applica l'art. 17, comma 7, della L. n. 247/2012.
4. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di pratica.

ART. 17 – NORME DISCIPLINARI PER I PRATICANTI

I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati (art. 2, comma 2 del codice deontologico forense) e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

Bari, 13 marzo 2018

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
AVV. ANTONIO BENEGIAMO

IL COORDINATORE DELLA PRATICA FORENSE

AVV. CARLO DE LIDDO

IL PRESIDENTE

AVV. GIOVANNI STAFANI





ALLEGATO A

Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario:

1. Per l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario il praticante, al momento della presentazione della domanda, deve:

- a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, L. n. 247/2012;
- b) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42 -ter, secondo comma, lettera g), del R.D. n. 12/1941;
- c) aver già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della L. n. 247/2012.

2. Il tirocinio di cui al presente articolo può essere svolto presso uno degli uffici giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, Decreto n. 58/2016, compresi nel circondario del Tribunale.

Progetto formativo

1. I capi degli Uffici di cui all'articolo 4, comma 1, Decreto n. 58/2016, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.

Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un Ufficio giudiziario. Comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

1. L'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di appello, la Procura generale presso la Corte di appello, i Tribunali ordinari, gli Uffici e i Tribunali di sorveglianza, i Tribunali per i minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i minorenni, la Corte dei Conti Sezione Regionale, la Procura presso la Corte dei Conti Sezione Regionale, le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti, le Commissioni Tributarie nonché il Tribunale Amministrativo Regionale.

2. Nella domanda devono essere attestati, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- a) il possesso dei requisiti;
- b) il punteggio di laurea;
- c) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;



d) i dati relativi all'avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della L. n. 247/2012 e quelli relativi allo studio legale di cui l'avvocato fa parte;

e) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.

3. Quando la domanda di cui al presente articolo è accolta, il Capo dell'ufficio comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale il praticante avvocato è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

Durata dell'attività di praticantato

1. L'attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari può essere svolta per non più di dodici mesi.

2. Il praticante avvocato può proseguire l'attività di praticantato anche presso Uffici diversi da quelli in cui l'ha iniziata, purché presso ciascun Ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. Quando l'Ufficio presso il quale l'attività di praticantato è proseguita ha sede in un circondario diverso da quello di provenienza, il praticante avvocato deve trasferire la propria iscrizione a norma dell'articolo 41, comma 14, della legge L. n. 247/2012.

3. Il praticante avvocato che abbia svolto l'intero periodo di tirocinio presso uno o più degli Uffici di cui all'articolo 73, comma 1, del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, e che sia in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma, al termine dei dodici mesi può presentare domanda a norma del comma 3 del predetto articolo per svolgere lo stage formativo per ulteriori sei mesi.

Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato

1. I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità.

2. Ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti. Ai fini del periodo precedente si computano anche i laureati affidati al medesimo magistrato a norma degli articoli 73 del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, e 37, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011.

3. Al fine di agevolare l'attività formativa, nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato il magistrato può chiedere, in deroga ai limiti di cui al comma 2, l'assegnazione di un ulteriore praticante avvocato.

Criteri per la selezione dei praticanti avvocati

1. Quando non è possibile ammettere al tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c), Decreto n. 58/2016, al punteggio di laurea e alla



minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Attività del praticante avvocato

1. Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all'udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della L. n. 247/2012, durante lo svolgimento del tirocinio di cui al presente articolo, il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio legale di un Ente pubblico. Resta fermo l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della L. n. 247/2012.
3. Lo svolgimento del tirocinio di cui al presente articolo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Il Consiglio dell'Ordine può stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.
4. Per espletare le attività di cui al comma 1, il praticante avvocato ha accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario.
5. Il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale.
6. L'amministrazione competente pone il praticante avvocato nelle condizioni di accedere ai propri sistemi informatici.
7. L'attività del praticante avvocato si svolge nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.



8. L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'Ufficio Giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale.
9. Il praticante che svolge il tirocinio forense presso uno degli Uffici giudiziari giudicanti di cui all'articolo 4, comma 1, Decreto n. 58/2016, non può avere accesso ai fascicoli esaminati durante lo svolgimento dell'attività di praticantato presso la relativa procura.
10. Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'articolo 73, comma 5, del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il praticante è ammesso a frequentarli.
11. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario.
12. Quando termina il periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell'Ufficio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.
14. Il Consiglio dell'Ordine, al termine del periodo di tirocinio, rilascia sulla base della documentazione di cui ai commi 12 e 13, il certificato di compiuto tirocinio, che contiene l'indicazione che l'attività di praticantato si è svolta a norma del presente regolamento e dell'Ufficio o degli Uffici giudiziari presso cui ha avuto luogo.